

Verbale dell'assemblea straordinaria

ARMONICO ENSEMBLE - APS

C.F 90042050360

Il giorno 01/02/2022 ore 21:00 in corso Fanti 89 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci

Armonico Ensemble – APS.

È presente il comitato direttivo nelle persone di:

- Matteo Manicardi – Presidente
- Chiara Guerrieri – Vice Presidente
- Benedetta Malagoli – Segretaria
- Stefano Corradi - Economo

Sono inoltre presenti i soci:

- Claudia Freddi
- Maria Pia Morellini
- Carmela Arena
- Luca Carretti
- Marco Catellani
- Cristina Tosi
- Paola Carpenito
- Margherita Pivetti
- Patrizia Lodi
- Patrizia Carnevali
- Adriana Bulgarelli
- Rosita Lasalvia
- Monica Carretti
- Elena Dotti

All'ordine del giorno si trattano i seguenti punti:

1. rinnovo delle cariche del direttivo
2. modifica statutaria della sede dell'Associazione "Armonico Ensemble - APS"
3. proposta quota associativa anno 2022

Si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente uscente Matteo Manicardi comunica la proposta del nuovo direttivo:

- Presidente: Claudia Freddi
- Vice presidente: Chiara Guerrieri
- Tesoriere: Stefano Corradi
- Segretaria: Carmela Arena
- Consigliere aiuto tesoriere: Maria Pia Morellini
- Consigliere artistico: Benedetta Malagoli

I soci approvano il nuovo direttivo all'unanimità.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, i soci approvano la modifica dello statuto dell'associazione nel riferimento all'indirizzo della sede che diventa l'indirizzo di residenza del nuovo presidente Claudia Freddi: via Dell'Uva n°6, CAP 41012, Carpi (MO).

Si procede a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, comunicando la proposta di quota associativa pari a 25 euro. Viene accettata e si decide di iniziare a raccoglierla nel corso del prossimo ritrovo (martedì 8 febbraio 2022).

Esaminati e discussi tutti i punti all'ordine del giorno, l'assemblea si chiude alle 21:15.

Il presidente:

Claudia Freddi

Claudia Freddi

Il segretario

Carmela Arena

Carmela Arena



Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 08/03/2022

N° 406 Atti Privati Serie S

€ ESENTE

P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Il Funzionario
Pamela Fasquini

Pamela Fasquini

Statuto Armonico Ensemble - APS

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Armonico Ensemble - APS" con sede nel Comune di Carpi in via Dell'Uva n°6, CAP 41012, provincia di Modena. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
2. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Articolo 2

Scopi e attività

1. L'Associazione si prefigge di diffondere la cultura musicale. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore (Dlgs 117/17) l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di: organizzare concerti e stagioni concertistiche; organizzare conferenze e lezioni-concerto su tematiche di interesse musicale; compiere ricerche di carattere musicale sia nella scoperta di repertori di musica contemporanea, con particolare attenzione alle composizioni del '900; diffondere tramite pubblicazioni e registrazioni i risultati delle attività svolte.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal codice del terzo settore. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali di associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

4. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 Dlgs 117/17.

Articolo 4

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Articolo 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda verbale o scritta da parte degli interessati. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorre al perseguimento degli stessi. Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato all'Associazione.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per: mancato versamento della quota associativa per 1 anno; comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Articolo 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati: ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a prendere visione delle delibere e dei libri sociali, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Comitato direttivo; il Presidente.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta per un massimo di tre per associato (massimo 5 per associazioni con più di 500 soci).
2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
3. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,
6. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Comitato direttivo decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4. Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato direttivo delibera: le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci; i

programmi delle attività; l'ammissione di nuovi soci; l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente; il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, all'Assemblea dei soci per l'approvazione; provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione; tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio; la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa; tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al suo interno può nominare un segretario, un tesoriere e i relativi vice.
6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 12

Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
2. Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Approvato nell'assemblea del 01/02/2022

Il presidente
Claudia Freddi



La segretaria
Carmela Arena

